



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 155 – 21 MAGGIO 2021

Riunione del giorno 12 maggio 2021

**85.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Sig. Emanuele CATANIA
- Sig.ra Sandra LEONCINI
- Sig. Giuseppe PIROLA
- Sig. Carmelo BORRUTO
- Sig.ra Carla BURATO

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Per il seguente capo di incolpazione contestato dalla Procura federale:

CATANIA EMANUELE, LEONCINI SANDRA, PIROLA GIUSEPPE, BORRUTO CARMELO e BURATO CARLA: Per aver, in violazione degli artt. 16 e 65 Statuto FIPAV, 13bis e 20 Statuto Lega Pallavolo Serie A Femminile, 7 e 8 Reg. Ammissione Campionati Serie A1/A2 Femminile 2020/2021, 1 e 74 Reg. Giur., nelle rispettive qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, concorso, con deliberati del 17/7/2020 e del 23/7/2020, all'adozione di criteri di ammissibilità ai campionati Serie A/1 e A/2 Femminile per la S.S. 2020/2021, derogatori rispetto a quelli fissati dalla normativa federale ed anche da quella della stessa Lega, così attribuendosi illegittimamente poteri propri del Consiglio Federale FIPAV e prima ancora della Commissione Ammissione Campionati.

Con le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur..



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale riceveva in data 13 Aprile 2021 il deferimento a firma del procuratore federale, avente n. 13.20.21.

Il Presidente del Tribunale fissava quindi l'udienza del 12 Maggio 2021 concedendo alle parti il termine per il deposito di memorie.

Veniva quindi acquisita la memoria inviata dall'Avv. Massimo della Rosa per i propri rappresentati nonché quella dell'Avv. Gian Piero Bianchi – Avv. Enzo Marelli – Avv. Lorenzo Vigasio per l'incolpata Burato.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Vigasio per la sig.ra Burato, l'Avv. Massimo della Rosa nonché il sig. Emanuele Catania, il sig. Giuseppe Pirola e la sig.ra Sandra Leoncini.

Il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione della responsabilità disciplinare per i fatti ascritti agli incolpati e la sanzione di tre mesi per ognuno di essi.

L'avv. Massimo della Rosa chiedeva accogliere l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento e nel merito chiedeva tenersi conto delle modalità con cui erano state assunte le delibere del luglio 2020; si riportava quindi alla propria memoria con la quale aveva già eccepito l'estinzione del procedimento per quanto previsto dall'art. 45 nn 1 e 4 del Regolamento Giurisdizionale. In particolare rilevava come il procedimento fosse stato instaurato ex art. 32 n. 1 con l'atto di deferimento della Procura Federale FIPAV datato 27/10/2020, in pari data notificato agli incolpati e pertanto, essendo alla data del 25 gennaio trascorsi i novanta giorni di cui all'art., 43 n. 1 Reg. Giur. il giudizio per quanto previsto al successivo comma 4 doveva essere estinto, anche d'ufficio.



Richiamava poi la difesa la data di avvenuta comunicazione (27/10/2020) agli incolpati dell'atto di deferimento contrastante con quella indicata nell'avvio dell'azione (13/04/2021) indicata nel provvedimento di avvio dell'azione del Presidente del Tribunale, sia per mancanza di documentazione dell'affermazione sia perché la stessa sarebbe sorprendente poiché gli Uffici della Procura Federale e quelli del Tribunale Federale siano ubicati nella stessa Sede di Via Vitorchiano a Roma.

Nel merito, richiamando la memoria depositata alla procura, la difesa rimarcava il fatto che i signori Emanuele Catania, Sandra Leoncini, Giuseppe Pirola e Carmelo Borruto avevano assunto la carica nel Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile solo in data 08/06/2020, ovvero poco prima dei fatti oggetto del procedimento. Evidenziava quindi la mancanza di esperienza specifica in ordine alle procedure di ammissione ai campionati e la scarsa conoscenza delle prassi utilizzate in passato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, che li avrebbe "costretti" a seguire le indicazioni del Loro Presidente e dei componenti della Commissione Ammissione Campionati Serie A Femminile 2020/21. Continuava sottolineando l'assoluta buona fede degli indagati che, in considerazione della complessità della materia e delle norme regolamentari e prendendo atto delle criticità che coinvolgevano numerosi Sodalizi, avrebbero agito nella convinzione che le deroghe al Regolamento di ammissione ai campionati fossero già state discusse dal Presidente Fabris nel Consiglio Federale del 16/07/2020 e sarebbero state ratificate dalla FIPAV secondo le procedure che erano state loro riferite.

Ribadiva quindi che i propri rappresentanti avevano agito nella convinzione di non porsi in contrasto con gli orientamenti della Federazione ma anzi di volersi uniformare ai suoi intenti a salvaguardia della possibilità di svolgimento dei campionati; ciò perché le



deliberazioni erano state assunte sulle indicazioni fornite dal Presidente della Lega e dai Componenti della Commissione Ammissione Campionati e nella convinzione di allinearsi alle determinazioni del Consiglio Federale.

Tale buona fede era anche, a detta della difesa, da ricercare nelle ripetute lamentele rivolte al Presidente ed al Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la mancata trasmissione dei documenti sui quali erano stati chiamati a deliberare.

L'Avv. Vigasio discuteva chiedendo dichiararsi nullo il procedimento per il mancato rispetto dei termini fissati dai regolamenti federali, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria depositata.

Con tale documento la difesa della sig.ra Burato eccepiva in via preliminare l'estinzione del procedimento disciplinare e ciò in base alla disciplina dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV ove si indica in giorni novanta, decorrenti dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado nonché per quanto previsto all'art. 4 dello stesso articolo che, nel caso di mancata osservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto.

Tale norma coincide con quella presente all'art. 38 del Codice di Giustizia CONI e con alcune decisioni del collegio di garanzia del CONI.

Nel chiarire l'eccezione, la difesa della Burato evidenziava come il *dies a quo* dovesse essere individuato nella notifica dell'atto di deferimento nei confronti degli incolpati, essendo per contro irrilevante la data di ricezione del deferimento medesimo da parte del Tribunale.

Nel merito, affermava la difesa, che al contrario di quanto ritenuto dal procuratore il CdA di Lega non si era attribuito poteri propri della Commissione Ammissione ai



Campionati, né tantomeno del Consiglio Federale. Il Cda si sarebbe correttamente uniformato alla procedura prevista dal Regolamento di Ammissione ai Campionati, ricevendo il lavoro di istruttoria svolto dalla Commissione Campionati e sottoponendolo al Consiglio Federale, affinché quest'ultimo - nel pieno rispetto delle prerogative federali - esaminata l'indicazione sugli organici, procedesse a ratificarne gli esiti ove lo ritenesse opportuno.

L'Avv. Vigasio in ogni caso contestava l'impostazione della Procura Federale che voleva relegare il ruolo del Cda della Lega a quello di passacarte rispetto all'istruttoria svolta dalla Commissione Ammissione. Non si riteneva corretta tale figura poiché, si legge nella memoria, il Consiglio di Amministrazione di Lega è organo centrale di gestione del Consorzio ed in quanto tale, *"ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* (art. 13bis, co. 3, Statuto LVF) e pertanto, nell'ambito del procedimento disciplinato dal RAC, si è uniformato alle norme applicabili.

Nell'interpretazione dell'incolpata il CdA della Lega ha quei poteri che gli permetterebbero di *"assumere, a seconda delle circostanze, anche un ruolo sostanziale e "motivato" nella gestione del procedimento volto a sottoporre all'organo federale l'indicazione delle società che risultano avere diritto di prendere parte al campionato"*. Nel contesto della drammatica situazione legata alla pandemia da covid-19, proseguiva la difesa, il Cda della Lega - lungi dal prevaricare le proprie prerogative o creare indebite aspettative, in coordinamento con la Commissione Ammissione, ha valutato e ritenuto di poter accordare specifiche deroghe che, *"ben lungi dall'essere "imposte" alla Federazione, il Cda ha chiesto al Consiglio Federale di ratificare"*, ferme restando le reciproche sfere di competenza.



La difesa della sig.ra Burato contestava quindi la relazione posta a fondamento dell'atto di deferimento per una serie di motivi elencati nella propria memoria.

La memoria si concludeva con il richiamo alla Delibera Presidenziale del 12 agosto 2020 ed alla Delibera del Consiglio Federale n. 91 del 23 settembre 2020 con la quale, a dire della difesa, si provvedeva in conformità a quanto proposto dalla Lega e che comunque non conteneva alcuna menzione di criticità nel processo decisionale, ma avrebbe confermato, punto per punto, le proposte avanzate dalla Cda della Lega.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale, al fine di chiarire quanto messo in dubbio dall'Avv. Della Rosa nella propria memoria, che la trasmissione degli atti di deferimento da parte della procura avviene sempre con allegazione degli atti ad un messaggio mail. Evidentemente alla difesa è sfuggito che nel fascicolo è presente tale mail con allegato il deferimento, avente data 13 Aprile 2021. Anche il richiamo al fatto che le segreterie degli organi giurisdizionali della FIPAV siano tutti in Via Vitorchiano non appare un elemento a cui ricondurre una non ben definita illegittimità dell'azione. Nella maggior parte dei casi nello stesso edificio insistono gli organi della Procura e del Tribunale ordinario; non per questo si può ritenere che tutti abbiano conoscenza di quanto compie il componente di un altro ufficio (Procura-Tribunale); questo certo comporterebbe la nullità degli atti. Ciò certamente non avviene nel caso di specie. Le segreterie dell'Ufficio hanno compiti ben distinti e personale differente che è, fra l'altro, soggetto al segreto d'ufficio.

Sgombrato il campo da tali eccezioni, va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare formulata da entrambe le parti.



Il regolamento giurisdizionale indica con precisione i termini per l'azione nelle diverse fasi del procedimento.

All'art. 34 viene riportato il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento per la fissazione dell'udienza di discussione a seguito della comunicazione dell'atto di deferimento nonché il termine di giorni venti tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza.

Con il successivo articolo 43 si stabilisce che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Per quanto riguarda l'azione del procuratore, l'art. 4 indica in giorni venti il termine per la conclusione delle indagini e per la comunicazione dell'intendimento di procedere al deferimento nonché in trenta, dalla scadenza del termine sopraindicato, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Nella fattispecie i termini prescritti dal regolamento giurisdizionale per le relative fasi appaiono compiutamente osservati.

Invero i termini principalmente, come precisato di Collegio di garanzia sin dal 2017, non sono applicabili secondo criteri di rigida perentorietà anche se debbono rispettare le esigenze investigative ed il principio di difesa.

Nella fattispecie in nessun modo è stato leso il principio di difesa poiché il procuratore federale ha comunicato alle parti entro il termine di giorni 90 il deferimento; il Tribunale, ricevuto il 13 aprile 2021 l'atto, ha fissato nei dieci giorni l'udienza e dovrà quindi decidere entro i 90 giorni. Nessun termine viene stabilito per la comunicazione da parte della segreteria dell'atto di deferimento al Tribunale, anche se nella normalità ciò avviene in tempi sicuramente più brevi.



In ogni caso non può certo dirsi che il tempo trascorso per il presente procedimento abbia in qualche modo compromesso i diritti delle parti che hanno potuto esercitare con completezza l'attività difensiva senza alcuna limitazione.

L'eccezione preliminare delle parti va pertanto respinta poiché infondata e non correlata ad una mancata osservanza dei termini.

Nel merito non risulta condivisibile la lettura che fa la difesa della Burato del comportamento tenuto dal CdA della Lega che non si sarebbe attribuito poteri della Federazione.

Dalla lettura dei verbali risulta, al contrario, che quanto deciso non fosse certo una proposta alla federazione ma un atto di natura decisoria e dispositiva. Inequivocabili per il convincimento sono i termini usati che non lasciano dubbio sulle reali intenzioni decisorie.

La conferma della reale coscienza e volontà dell'incolpata di violare le norme emerge dalla lettura della memoria. L'Avv. Vigasio infatti contestava l'impostazione della Procura Federale che voleva relegare al mero ruolo di passacarte il Cda della Lega che *"ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* (art. 13bis, co. 3, Statuto LVF).

Sfugge però all'incolpata che non si contestano i poteri propri della Lega, per quanto disciplinato nel proprio regolamento, ma si contesta l'essersi attribuiti quelli propri della Federazione.

Il richiamo poi alla Delibera Presidenziale del 12 agosto 2020 e alla Delibera del Consiglio Federale n. 91 del 23 settembre 2020 in quanto non contenevano alcuna menzione a criticità e con le quali si provvedeva in conformità a quanto proposto dalla Lega, nulla toglie all'antigiuridicità del comportamento degli incolpati; giova precisare



che la mancata menzione di criticità non può considerarsi un implicito “*placet*” al comportamento della Lega poiché non era certo quella la sede per valutare il comportamento tenuto dagli incolpati.

La difesa dell’Avv. Della Rosa, che rappresentava la maggior parte dei componenti del CdA, rende poi edotti della coscienza dell’antigiuridicità di quanto posto in essere dall’intero consiglio.

Con il proprio atto gli incolpati sostanzialmente tendono a giustificare il proprio comportamento facendo riferimento alla buona fede per non essere pienamente a conoscenza di quanto avevano contribuito a deliberare, avendo posto affidamento alle rassicurazioni del Presidente.

Addirittura si confessa di aver agito senza aver visto gli atti.

Tali circostanze neanche possono essere valutate come attenuanti mentre, visto il ruolo ricoperto dagli incolpati, sussistono gli elementi per l’applicazione della contestata aggravante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico di

Emanuele CATANIA

Sandra LEONCINI

Giuseppe PIROLLA

Carmelo BORRUTO

Carla BURATO

la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ognuno.

Roma, 21 Maggio 2021.

Il Presidente



Massimo Rosi
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 maggio 2021